

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

RACCOMANDAZIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 59/05/COL

del 5 aprile 2005

relativa ad un programma coordinato di controlli per l'anno 2005 nel settore dell'alimentazione animale

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l'Accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 109 e il Protocollo 1,

visto l'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) e il protocollo 1,

visto l'atto di cui all'allegato I, capitolo II, punto 31, lettera a) dell'accordo SEE [direttiva 95/53/CE del Consiglio del 25 ottobre 1995, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale ⁽¹⁾], quale modificato e adattato all'accordo SEE dal protocollo 1, in particolare l'articolo 22, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Nel 2004 gli Stati EFTA hanno identificato diversi aspetti che risulta opportuno integrare in un programma coordinato di controlli da attuarsi nel 2005.
- (2) Sebbene l'atto di cui all'allegato I, capitolo II, punto 33 dell'accordo SEE modificato [direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali ⁽²⁾] definisca il contenuto massimo consentito di aflatoxina B₁ nei mangimi, non esistono norme SEE applicabili alle altre micotossine, quali l'ocratossina A, lo zearalenone, il deossinivalenolo e le fumonisine. La raccolta di dati sulla presenza di tali micotossine, mediante un campionamento casuale sarebbe utile per valutare la situazione

in vista dell'elaborazione della legislazione in questo campo. Alcune materie prime utilizzate nella fabbricazione di mangimi, quali i cereali e i semi oleaginosi, inoltre risultano particolarmente esposte alla contaminazione da micotossine a causa delle condizioni di raccolta, immagazzinamento e trasporto. Poiché la concentrazione di micotossine varia da un anno all'altro risulta opportuno raccogliere dati riguardanti più anni consecutivi per tutte le micotossine citate.

- (3) Gli antibiotici diversi dai coccidiostatici e dagli istomono-statici possono essere commercializzati e utilizzati come additivi per mangimi solo fino al 31 dicembre 2005. Precedenti controlli volti ad individuare la presenza di antibiotici e coccidiostatici in determinati mangimi per i quali alcune delle sostanze in questione non sono autorizzate rivelano che questo tipo di infrazione continua a venir commessa. La frequenza di constatazioni di questo tipo e il carattere delicato della questione giustificano il proseguimento dei controlli. E' importante garantire che le restrizioni riguardanti l'impiego di prodotti di origine animale nei mangimi, a norma di quanto disposto dalla pertinente normativa SEE, siano effettivamente applicate.
- (4) La partecipazione della Norvegia e dell'Islanda ai programmi che rientrano nel campo di applicazione dell'allegato II della presente raccomandazione relativa alle sostanze non autorizzate come additivi per mangimi va valutata in rapporto alla loro esenzione dal capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE e, in particolare, dall'atto di cui all'allegato I, capitolo II, punto 1, lettera a) dell'accordo SEE, il regolamento CE n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale.
- (5) La partecipazione dell'Islanda ai programmi che rientrano nel campo di applicazione dell'allegato III della presente raccomandazione relativa alle restrizioni alla produzione e all'impiego di materie prime di origine animale nell'alimentazione animale va valutata in rapporto alla sua esenzione dal capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE.

⁽¹⁾ GU L 265 dell'8.11.1995, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 55).

⁽²⁾ GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva della Commissione 2003/100/CE (GU L 285 dell'1.11.2003, pag. 33).

- (6) Occorre assicurare che il contenuto degli oligoelementi rame e zinco nei mangimi composti per i suini non superi la quantità massima stabilita dall'atto di cui all'allegato I, capitolo II, punto 1zq dell'accordo SEE [regolamento (CE) n. 1334/2003 della Commissione, del 25 luglio 2003, che modifica le condizioni per l'autorizzazione di una serie di additivi appartenenti al gruppo degli oligoelementi nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾], quale in seguito modificato. La partecipazione della Norvegia ai programmi che rientrano nel campo di applicazione dell'allegato IV va valutata in rapporto alla sua esenzione dal capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE.
- (7) I provvedimenti di cui alla presente raccomandazione risultano conformi al parere del comitato EFTA per le piante e gli alimenti per animali, il quale assiste l'Autorità di vigilanza EFTA,

RACCOMANDA:

1) che gli Stati EFTA attuino nel 2005 un programma coordinato di controlli volto a verificare:

- a) la concentrazione di micotossine (aflatossina B₁, ocratossina A, zearalenone, deossinivalenolo e fumonisine) nei mangimi, indicando i metodi di analisi. Il metodo di campionamento deve comprendere campionamenti sia casuali che mirati; nell'ipotesi di campionamenti mirati, i campioni devono riguardare materie prime per mangimi in cui si ritiene possibile la presenza di concentrazioni più elevate di micotossine quali cereali, semi e frutti oleaginosi, relativi prodotti e sottoprodotti, nonché materie prime per mangimi immagazzinati per un lungo periodo o trasportati via mare su lunghi tragitti. Nel caso particolare dell'aflatossina B₁ vanno considerati con attenzione i mangimi composti destinati al bestiame da latte diverso dai bovini da latte. I risultati dei controlli vanno comunicati tramite il modello che figura nell'allegato I;

- b) la presenza frequente di antibiotici, coccidiostatici e/o istomonostatici, autorizzati o no come additivi alimentari per determinate specie e categorie di animali, nelle premiscele non medicate e nei mangimi composti per i quali tali sostanze medicinali sono vietate. I controlli devono essere incentrati su tali sostanze medicinali presenti nelle premiscele e nei mangimi composti, qualora l'autorità competente ritenga sussista una maggiore probabilità di riscontrare irregolarità. I risultati dei controlli vanno comunicati utilizzando il modello figurante nell'allegato II;
- c) l'applicazione delle restrizioni alla produzione e all'utilizzo dei componenti dei mangimi di origine animale, in conformità dell'allegato III;
- d) i livelli di rame e zinco nei mangimi composti destinati all'alimentazione dei suini, secondo quanto stabilito nell'allegato IV.

- 2) Si raccomanda altresì che gli Stati EFTA inseriscano i risultati del programma coordinato di controllo, di cui al paragrafo 1, in un capitolo a parte della relazione annuale sulle attività di controllo, da presentare all'Autorità di vigilanza EFTA entro il 1° aprile 2006, in applicazione dell'articolo 22, paragrafo 2 dell'atto di cui al punto 31, lettera a del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE (direttiva 95/53/CE del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale) e conformemente all'ultima versione del modello di notifica armonizzato.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2005.

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Niels FENGER
Direttore

Bernd HAMMERMANN
Membro del Collegio

⁽¹⁾ GU L 187 del 26.7.2003, pag. 11.

ALLEGATO I

Concentrazioni di alcune micotossine (aflatossina B₁, ocratossina A, zearalenone, deossinivalenolo, fumonisine) negli alimenti per animali**Risultati singoli per tutti i campioni esaminati; modello di notifica di cui al punto 1, lettera a)**

Mangimi		Campio- namento (casuale o mirato)	Tipo e concentrazione di micotossine (µg/kg per un mangime con tenore in umidità del 12 %)				
Tipo	Paese d'origine		Aflatossina B ₁	Ocratossina A	Zearalenone	Deossinivalenolo	Fumonisine ^(*)

(*) La concentrazione di fumonisine corrisponde alla somma delle fumonisine B₁, B₂ e B₃.

L'autorità competente deve inoltre indicare:

- i provvedimenti adottati in caso di superamento dei livelli massimi di aflatossina B₁;
- i metodi di analisi utilizzati;
- i limiti di rilevamento.

ALLEGATO II

Presenza di alcune sostanze medicinali non autorizzate come additivi nella fabbricazione di mangimi

Alcuni antibiotici, coccidiostatici ed altre sostanze medicinali possono essere legittimamente presenti come additivi nelle premiscele e nei mangimi composti destinati all'alimentazione di determinate specie e categorie di animali, qualora soddisfino i requisiti di cui all'allegato I, capitolo II, punto 1, lettera a, articolo 10 dell'accordo SEE [regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾].

La presenza di sostanze medicinali vietate nei mangimi costituisce un'infrazione.

Le sostanze medicinali da sottoporre a controllo vanno selezionate tra le seguenti sostanze:

- 1) Le sostanze medicinali il cui impiego come additivi per mangimi è autorizzato solo per determinate specie o categorie di animali:

avilamicina	monensin sodico
decoquinate	narasina
diclazuril	narasina — nicarbazina
flavofosfolipol	cloridrato di robenidina
idrobromuro di alofuginone	salinomicina di sodio
lasalocide A di sodio	semduramicina di sodio.
maduramicina di ammonio alfa	

- 2) Sostanze medicinali il cui impiego nella fabbricazione di mangimi non è più autorizzato:

amprolium	nicarbazina
amprolium/etopabato	nifursolo
arprinocid	olaquinox
avoparcin	ronidazolo
carbadox	spiramicina
dimetridazolo	tetraciclina
dinitolmide	fosfato di tilosina
ipronidazolo	virginamicina
meticlorpindolo	zinco-bacitracina
meticlorpindolo/metilbenzoquato	altre sostanze antimicrobiche.

- 3) Sostanze medicinali il cui impiego nella fabbricazione di mangimi non è mai stato autorizzato:

altre sostanze.

Risultati singoli per tutti i campioni non conformi; modello di notifica di cui al punto 1, lettera b)

Tipo di mangime (specie e categoria di animali)	Sostanza rilevata	Livello constatato	Motivo dell'infrazione ^(*)	Provvedimento preso

^(*) Motivo della presenza della sostanza non autorizzata nel mangime, risultante da uno studio realizzato dall'autorità competente.

L'autorità competente deve inoltre indicare:

- il totale dei campioni esaminati;
- i nomi delle sostanze analizzate;
- i metodi di analisi utilizzati;
- i limiti di rilevamento.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

ALLEGATO III

Restrizioni alla produzione e all'uso di materie prime di origine animale nella fabbricazione di mangimi

Lasciando impregiudicato quanto disposto dagli articoli da 3 a 13 e dall'articolo 15 della direttiva 95/53/CE, gli Stati EFTA devono attuare nel corso del 2005 un programma coordinato di controlli al fine di appurare se si siano osservate le restrizioni alla produzione e all'impiego di materie prime di origine animale nei mangimi animali.

Al fine di garantire in particolare l'effettiva applicazione della proibizione di alimentare determinate specie animali con proteine animali trasformate, come disposto dall'allegato IV dell'atto di cui all'allegato I, capitolo I, punto 7.1.12 dell'accordo SEE [regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽¹⁾], occorre che gli Stati EFTA attuino un programma specifico di controlli basato su controlli mirati. In conformità dell'articolo 4 della direttiva 95/53/CE, tale programma di controlli deve seguire una strategia commisurata ai rischi, che comprenda tutte le fasi della produzione e tutti i tipi di luoghi adibiti alla produzione, al trattamento e alla somministrazione dei mangimi. Gli Stati EFTA devono prestare particolare attenzione alla definizione dei criteri potenzialmente correlati con un rischio. La ponderazione attribuita a ciascun criterio deve essere proporzionale al rischio. La frequenza dei controlli e il numero di campioni analizzati nei diversi luoghi va stabilito in funzione della somma delle ponderazioni assegnate a questi ultimi.

Nell'elaborare il programma di controlli va tenuto conto dei luoghi e dei criteri indicativi seguenti:

Luoghi	Criteri	Ponderazione
Fabbriche di mangimi	<ul style="list-style-type: none"> — Fabbriche di mangimi a doppio flusso che producono mangimi composti per ruminanti e mangimi composti per non ruminanti, contenenti proteine animali trasformate oggetto di deroga — Fabbriche di mangimi di cui è già stata accertata in precedenza la non conformità o che sono sospettate di mancata conformità — Fabbriche di mangimi che importano grandi quantità di mangimi ad alto contenuto proteico, quali farine di pesce, farina di soia, farina di glutine di granoturco e concentrati di proteine — Fabbriche di mangimi la cui produzione consiste, in larga misura, nella fabbricazione di mangimi composti — Rischio di contaminazione incrociata causata da procedimenti operativi interni (quali la destinazione dei silos, il controllo della separazione effettiva delle catene di produzione, il controllo degli ingredienti, l'esistenza di un laboratorio interno, metodi di campionamento) 	
Posti di ispezione frontaliere e altri punti d'ingresso nella Comunità	<ul style="list-style-type: none"> — Elevato/scarso volume di importazioni di mangimi — Mangimi ad alto contenuto proteico 	
Aziende agricole	<ul style="list-style-type: none"> — Miscelatori fissi che utilizzano proteine animali trasformate fatte oggetto di deroga — Aziende agricole che detengono ruminanti e altre specie (rischio di alimentazione incrociata) — Aziende agricole che acquistano mangimi sfusi 	
Distributori	<ul style="list-style-type: none"> — Magazzini e depositi intermedi di mangimi ad alto contenuto proteico — Grandi quantità di mangimi sfusi, oggetto di vendita — Distributori di mangimi composti prodotti all'estero 	
Miscelatori mobili	<ul style="list-style-type: none"> — Miscelatori che producono mangimi per ruminanti e non ruminanti — Miscelatori la cui non conformità è stata accertata in precedenza o sospettata di non conformità — Miscelatori che incorporano mangimi ad alto tenore proteico — Miscelatori che producono grandi quantità di mangimi — Miscelatori che servono numerose aziende agricole, tra cui aziende che allevano ruminanti 	
Mezzi di trasporto	<ul style="list-style-type: none"> — Veicoli utilizzati per il trasporto di proteine animali trasformate e mangimi — Veicoli la cui non conformità è stata accertata in precedenza o sospettata di non conformità 	

⁽¹⁾ GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1993/2004 (GU L 344 del 20.11.2004, pag. 12).

In alternativa ai luoghi e ai criteri indicativi gli Stati EFTA possono far pervenire all'Autorità di vigilanza EFTA la propria valutazione dei rischi entro il 31 marzo 2005.

La raccolta dei campioni va effettuata basandosi su lotti o circostanze in cui risulti più probabile che si verifichi la contaminazione incrociata con proteine trasformate vietate (primo lotto dopo il trasporto di mangimi contenenti proteine animali vietate per quel lotto, problemi tecnici o cambiamenti nelle catene di produzione, cambiamenti nei silos di stoccaggio o nei silos destinati a materiale sfuso).

Nel 2005 gli Stati EFTA devono concentrarsi sull'analisi della polpa di barbabietola da zucchero e sulle materie prime per mangimi importate.

Ogni Stato EFTA deve effettuare annualmente almeno dieci ispezioni per ogni 100 000 tonnellate di mangimi composti prodotti. Ogni Stato EFTA deve prelevare annualmente almeno venti campioni ufficiali ogni 100 000 tonnellate di mangimi composti prodotti. In attesa dell'approvazione di metodi alternativi, occorre applicare, per l'analisi dei campioni, il metodo di identificazione e di calcolo mediante esame al microscopio, descritti dall'atto di cui al punto 31, lettera i), del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE [direttiva 2003/126/CE della Commissione, che stabilisce il metodo analitico per la determinazione dei costituenti di origine animale nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali ⁽¹⁾]. La presenza nei mangimi di qualsivoglia costituente di origine animale vietato va considerata una violazione del divieto relativo ai mangimi.

I risultati dei programmi di controllo vanno comunicati all'Autorità di vigilanza EFTA tramite i seguenti modelli.

Quadro riassuntivo dei controlli relativi alle restrizioni all'impiego di prodotti d'origine animale nei mangimi (impiego nei mangimi di proteine animali trasformate vietate)

A. Controlli documentati

Fase	Numero di controlli, compresi i controlli sulla presenza di proteine animali trasformate	Numero di infrazioni accertate in seguito a controlli documentari, piuttosto che in base a prove di laboratorio
Importazione di materie prime per mangimi		
Stoccaggio di materie prime per mangimi		
Fabbriche di mangimi		
Miscelatori fissi/miscelatori mobili		
Intermediari di mangimi		
Mezzi di trasporto		
Aziende agricole destinate all'allevamento di non ruminanti		
Aziende agricole destinate all'allevamento di ruminanti		
Altro:		

⁽¹⁾ GU L 339 del 24.12.2003, pag. 78.

B. Raccolta di campioni ed esame delle materie prime destinate alla fabbricazione di mangimi e mangimi composti al fine di accertare la presenza di proteine animali trasformate

Luoghi	Numero di campioni ufficiali sottoposti a prove per accertare la presenza di proteine animali trasformate			Numero di campioni non conformi					
				Presenza di proteine animali trasformate provenienti da animali terrestri			Presenza di proteine animali trasformate provenienti da pesci		
	Materie prime per mangimi	Mangimi composti		Materie prime per mangimi	Mangimi composti		Materie prime per mangimi	Mangimi composti	
Per ruminanti		Per non ruminanti	Per ruminanti		Per non ruminanti	Per ruminanti		Per non ruminanti	
All'importazione									
Fabbriche di mangimi									
Intermediari/depositi									
Mezzo usato									
Miscelatori fissi/miscelatori mobili									
Nell'azienda									
Altro:									

C. Quadro riassuntivo dei campioni di mangimi destinati a ruminanti in cui sia stata accertata la presenza di proteine animali trasformate vietate

	Mese del campionamento	Tipo, grado e origine della contaminazione	Sanzioni (o altri provvedimenti) applicati
1			
2			
3			
4			
5			
...			

ALLEGATO IV

Risultati singoli per tutti i campioni (sia conformi che non conformi) per quanto riguarda il tenore di rame e di zinco rilevati nei mangimi composti destinati all'alimentazione dei suini

Tipo di mangime composto (categoria di animali)	Oligoelemento (rame o zinco)	Livello constatato (mg/kg di mangime completo)	Motivo del superamento del livello massimo ^(*)	Provvedimento preso

^(*) Stabilito in seguito a uno studio realizzato dall'autorità competente.